



# COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

## **REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 13/02/2007

## **Articolo 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1 comma 142 della L. 296 del 27/12/2006.

## **Articolo 2 – Soggetti passivi**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Pisogne, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Articolo 3 – determinazione della aliquota**

L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;

La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

## **Articolo 4 – Esenzioni**

Non si fa luogo alla applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a quanto previsto dalla legge nazionale.

## **Articolo 5 – versamento**

Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.

## **Articolo 6 – sanzioni ed interessi**

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473-1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario oltre agli interessi di legge.

## **Articolo 7 - rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.